



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 108 DEL 05/07/2024

**OGGETTO: EVENTO APEROL SPRIZ SPIAGGIA DI CAVOLI - INTERDIZIONE TRATTO
DI ARENILE**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO

Vista la nota acclarata dagli uffici comunali in data 20/06/2024 al numero di prot. 8041 da parte della Soc. 2 Night s.p.a volta all'ottenimento di un'autorizzazione demaniale per l'occupazione di una porzione di arenile della spiaggia di Cavoli al fine di realizzare l'evento pubblicitario "Aperol Spriz";

RICHIAMATA l'autorizzazione demaniale marittima n. 56/2024 del 02/07/2024 avente ad oggetto "autorizzazione per l'occupazione temporanea di parte della spiaggia di Cavoli al fine di realizzare l'evento pubblicitario "Aperol Spriz";

CONSIDERATO che l'evento verrà svolto sulla spiaggia di Cavoli e precisamente nel tratto di arenile antistante il locale denominato "Il Convio" dove verranno installati n. 1 sfera gonfiabile specchiata, n. 2 sedute circolari + panchina Aperol, n. 8 sdraio Aperol Spriz e n. 8 pouf Aperol Spriz;

PRESO ATTO che per la realizzazione dell'evento in questione la Società organizzatrice 2night si appoggia al locale retrostante denominato "Il Convio";

RAVVISATA la necessità di interdire un tratto di arenile della spiaggia di Cavoli al fine di posizionare le installazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione;

RITENUTO pertanto che l'area individuata in planimetria debba essere interdetta a tutte le attività diverse dalla manifestazione in oggetto;

VISTO l'art.105 del D.Lgs. 112/98;

VISTA la Legge Regionale 1.12.1998 n.88;

VISTO l'art. 5, c.2 D.P.C.M. del 22.12.2000, relativo al trasferimento di risorse dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 54 del TUEL D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che il conferimento ai Comuni delle Funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo è avvenuto senza soluzione di continuità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023 con il quale si nominava il Responsabile dell'Area Tecnica edilizia urbanistica e demanio;

Per quanto in premessa richiamato

ORDINA

- **Dalle ore 14:00 alle ore 22:00 del giorno 06/07/2024:**

- Lo sgombero ed il divieto esercizio di attività diverse da quelle legate alla manifestazione in oggetto, del tratto di arenile della spiaggia di Cavoli antistante il locale denominato "Il Convio" come da allegata planimetria.

ORDINA ALTRESI'

- Alla soc. 2 Night s.p.a il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Alla scadenza della presente disposizione si dovrà provvedere al completo ripristino degli spazi utilizzati;
 - L'area interessata dovrà essere appositamente delimitata;
 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente disposizione;
 - Dovranno essere osservate tutte le norme di vigilanza e quelle riferite alla sicurezza ed all'incolumità pubblica di chiunque assista agli eventi previsti. L'Uff. Demanio, rimane dunque manlevato da qualsivoglia responsabilità in caso di mancata osservanza e rispetto delle disposizioni contenute;
 - Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione demaniale n. 56/2024 del 02/07/2024

DISPONE

Che la presente sia trasmessa alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo all'Area Vigilanza, alla Soc. 2Night s.p.a ed alla Soc. "Il Convio".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dall'emanazione dello stesso o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)